

AllegatoA)

COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE ACQUEDOTTO

Approvato con delibera consiliare n. 35 in data 21/12/2018

Capo 1 Gestione dell'acquedotto

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Capo 2 Distribuzione dell'acqua

Art. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

1° categoria	concessioni ordinarie per uso potabile;
2° categoria	concessioni speciali (agricoltura, industria, artigianato, allevamento bestiame)

Art. 3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richiede, la domanda di allacciamento dovrà essere firmata dai condomini. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art.4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare conduttura occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo può anche essere del cento per cento.

Art.5

Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

Art.6

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Art.7

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art.8

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione in caso di bisogno per bilanciamenti di rete.

In caso di interruzione imprevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Capo 3 Prese d'acqua

Art .9

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quelle degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dalla tubazione stradale si farà un'unica presa con l'unica condotta di alimentazione al termine della quale ci sarà il collettore di distribuzione per i vari utenti.

Ogni utenza dovrà essere corredata di: rubinetto a sfera, contatore e valvola di ritegno (ove l'impianto è centralizzato si metterà un solo contatore intestato al proprietario del fabbricato o al capo casa, o all'amministratore del condominio).

Art.10

Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso al Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro necessario, da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.11

In deroga al dispositivo del codice civile sulla proprietà, qualora nella messa in opera del contatore non sia trovato lo spazio sul suolo pubblico, esso potrà essere messo in opera sulla proprietà privata del richiedente, previa autorizzazione con firma autenticata del proprietario per l'accesso alla proprietà per la lettura e il controllo del contatore stesso.

In relazione al variare dei costi dei materiali, con delibera di Giunta Comunale si provvederà ad adeguare il corrispettivo richiesto all'utenza.

Art.12

In seguito all ' eseguito deposito, verrà dato corso all'opera di presa. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

Art. 13

Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di esso. Così pure il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore.

Art .14

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti di proprietà dell'utente stesso.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione, soprattutto quando sussistono segnalazioni di guasti da parte degli utenti proprietari delle condutture.

Art .15

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà (dal contatore compreso in poi).

Nel caso di guasti verificatisi dopo il contatore centrale, che abbiano causato dispersione di acqua e quindi un elevato consumo, è ammesso un abbuono sulla bolletta, sempre che sia dimostrata la buona fede dell'utente che deve tempestivamente comunicare all'Amministrazione il guasto verificatosi.

Su richiesta debitamente documentata, e tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 14 del Regolamento stesso, potranno essere concessi abbuoni, tenuto conto della media dei consumi registrati nei quattro anni precedenti, maggiorata di una percentuale del 25%. La differenza può essere rimborsata.

Viene considerato consumo eccezionale quello che supera il doppio della media dei consumi degli ultimi 4 anni.

Per il periodo transitorio intercorrente dal momento dell'installazione del contatore generale, fino al momento del raggiungimento del quarto anno, tale calcolo verrà effettuato secondo lo stesso criterio, tenendo conto, il secondo anno, del consumo medio dell'anno precedente e così aumentando anno in anno, fino al raggiungimento del 4°.

Art .16

Tutti gli utenti all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno comunicare al Comune l'eventuale allacciamento in loro uso: agricolo - artigianale - industriale.

Art.17

Chiunque effettui allacciamenti senza la dovuta autorizzazione o non comunichi di essere allacciato così da non attivare il contatore sarà soggetto ad una contravvenzione da € 51,65 a € 516,46 salvo l'azione penale per furto.

Capo 4 Letture contatori

Art .18

Le letture dei contatori saranno levate ogni anno.

L'Amministrazione ha però diritto di far vistare , sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua , la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 19

In base alle letture rilevate, l'ufficio procederà una volta all'anno al computo del consumo nell'anno precedente. La lettura verrà effettuata sul contatore centrale dello stabile da personale incaricato dal Comune o direttamente dall'utente tramite autolettura del contatore medesimo. Nel caso di autolettura l'utente sarà tenuto a compilare l'apposita cartolina all'uopo inviata dall'Ufficio Tributi restituendola al Comune entro il termine prefissato. Il Comune ha sempre il diritto di verificare, a campione, la veridicità di quanto rilevato dall'utente. **In caso di mancata restituzione della cartolina, il Comune invierà un proprio incaricato per la rilevazione del consumo con addebito all'utente di un rimborso spese forfetario di Euro 10,00.**

Per i condomini sarà cura dell'amministratore condominiale procedere alla ripartizione del consumo rilevato suddividendo fra i vari condomini.

Negli stabili con meno di quattro appartamenti la suddivisione del consumo rilevato dal contatore centrale sarà a carico degli utenti interessati, i quali provvederanno a compilare l'apposita scheda di riparto fornita dal Comune per ogni appartamento e per ogni altra categoria di utenza ivi presente (anche nel caso di più utenze da parte di un unico proprietario). In caso di mancato riparto da parte degli utenti si procederà alla suddivisione d'ufficio del consumo in parti uguali.

Art. 20

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulterà fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

Art .21

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il mancato funzionamento, in base alla media di due anni precedenti.

Capo 5 Pagamenti

ART.22

Presso il Comune viene tenuto uno schedario contenente la partita dei consumi annui di ogni utente.

ART. 23

Effettuata la lettura annuale, che dovrà avvenire di norma sempre nello stesso periodo, sarà emessa la relativa **bolletta** contenente il fisso, **i costi amministrativi di stampa pari ad Euro 0,77 per ogni utenza** ed il consumo dell'anno di riferimento rapportato alle tariffe deliberate con atto amministrativo dell'organo competente.

La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

A decorrere dall'anno 2014, il Comune può fatturare al cittadino un acconto sui consumi dell'anno in corso, stimati sul consumo dell'anno precedente, con l'obbligo, a seguito delle operazioni di lettura di cui all'art. 19, di eseguire il conguaglio una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello addebitato con le fatture di acconto.

Le bollette dell'acquedotto dovranno essere saldate entro la scadenza stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva, in presenza di particolari situazioni socio-economiche, e su richiesta del contribuente, di concedere pagamenti rateali da determinarsi relativamente al caso specifico.

ART.24

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento della fattura, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, una penale nella misura del 10% del totale della fattura stessa ed il rimborso delle spese di notifica.

ART.25

Trascorsi ulteriori 15 giorni dal termine previsto dall'art.24, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso senza l'intervento dell'autorità giudiziaria ed addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

Tale sospensione non compromette gli obblighi dell'utente previsti dal contratto di concessione sottoscritto dal medesimo.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione dell'acqua, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

Il concessionario del contatore di proprietà comunale è solidalmente responsabile, con il conduttore dell'immobile intestatario dell'utenza, per qualsivoglia spesa (contatore, rotture, consumi, etc.).

Capo 6 Indennizzi

Art .26

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore.

Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'Ufficio Comunale.

Capo 7 Divieti, responsabilità, contravvenzioni

Art .27

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alle cabine di manovra.

Sarà punito con multa variabile da € 25,82 a € 516,46, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori.

Art .28

È proibito agli utenti di lasciare innestate alla propria diramazione, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

È necessario per quanto sopra interporre per gli usi dell'acqua per latrina una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

È necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per l'aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non massimabili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art.29

È vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art.30

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a multa da € 25,82 a € 51,65 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni contravvenzione di polizia urbana.

Art.31

L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

Capo 8 Disposizioni generali

Art. 32

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, iva ecc. relativi agli allacciamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art .33

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme.

Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Capo 9 Tariffe

Art .34

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale .

Dove esiste l'impianto centralizzato con più utenze, nell'applicare le tariffe si terrà conto del numero di utenze moltiplicato per il fisso del contatore + la tariffa agevolata + le varie fasce.

Capo 10 Disposizioni transitorie

Art. 35

Per le abitazioni situate al di fuori del centro abitato, cosiddette di campagna o montane, con utilizzo limitato al periodo estivo, già dotate di contatore, si procederà entro ottobre 1997 alla prima rilevazione.

Pertanto, per l'anno 1997 la quota da applicare sarà pari al fisso utenza sommato al consumo minimo, calcolo che sarà effettuato anche per le suindicate abitazioni ancora sprovviste di contatore, in attesa di procedere alla dotazione dello stesso.

Art. 36

Per i fabbricati situati nelle zone montane che usufruiscono dell'acquedotto rurale denominato "Stabicò – Zuvolo - Camarossi", essendo tale acquedotto esclusivamente ad uso rurale, l'utilizzo dell'acqua erogata non è da destinarsi ad uso potabile per il consumo umano.

Il servizio di erogazione dell'acqua ad uso rurale viene garantito esclusivamente per il periodo dal 20 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Gli utenti che usufruiscono del servizio in parola, non essendoci installati i relativi contatori di rilevazione del consumo dell'acqua, in quanto acquedotto rurale, saranno tenuti a versare un importo stabilito annualmente dal Comune in base ai costi di gestione effettivamente sostenuti nell'anno precedente, da suddividere in ugual misura sulle utenze allacciate, con una quota fissa come stabilito dalla delibera di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

Capo 11 Disposizioni finali

Art .37

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione .

Art. 38

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti generali dello Stato.